



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Raffaele Zibellini,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2064 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

Parte_1 (CF: *P.IVA_1*) in
nome e per conto della [...]

Parte_2
[...] (CF: *P.IVA_2* , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Giordano Balossi.

attrice in riassunzione

E

Controparte_1 (CF: *C.F._1*), rappresentata e
difesa dall'Avv. Mauro Mitidieri.

convenuta in riassunzione

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Leasing.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate
ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
e la causa, con provvedimento comunicato il 24.11.2025, è stata trattenuta in
decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione in riassunzione, **Parte_1** in nome e per conto di **Controparte_2** ha riassunto innanzi al Tribunale di Castrovillari il giudizio originariamente promosso davanti al Tribunale di Siena, definito con sentenza n. 543/2022 con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito limitatamente alla posizione della sig.ra **Controparte_1** individuando quale giudice competente il Tribunale di Castrovillari.

Il giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1421/2018 emesso dal Tribunale di Siena in data 8.10.2018, con il quale veniva ingiunto alla società **Controparte_3** [...] , nonché ai fideiussori sig. **Parte_3** e sig.ra **CP_1** [...] il pagamento, in solido, della somma di € 105.697,46, oltre interessi e spese, per canoni dovuti in relazione al contratto di leasing finanziario n. 1165196. Avverso tale decreto proponevano opposizione i sig.ri **Parte_3** e **Controparte_1** nonché, con autonomo giudizio, la società **Controparte_3** [...] , deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del foro del consumatore, l'improponibilità della domanda per la presenza di clausola compromissoria, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, contestando la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e proponendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa c.d. Antitrust.

Si costituiva la società opposta, contestando tutte le avverse deduzioni e sostenendo la fondatezza della pretesa, deducendo la validità ed efficacia del contratto di leasing e delle fideiussioni, nonché la legittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento della società utilizzatrice.

Nel corso del giudizio, riuniti i procedimenti iscritti ai nn. RG 3898/2018 e RG 3899/2018, il Tribunale di Siena concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione e, all'esito dell'istruzione, con la citata sentenza dichiarava la propria incompetenza territoriale limitatamente alla posizione della sig.ra **Controparte_1** revocando nei suoi confronti il decreto ingiuntivo e disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari.

Con il presente atto la parte attrice ha quindi riassunto il giudizio nei confronti della sola sig.ra **Controparte_1** richiamando integralmente le difese svolte nel giudizio originario e concludendo come segue: *“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Castrovillari adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:*

NEL MERITO:

- condannare la Sig.ra **Controparte_1** al pagamento in favore di [...] **Controparte_2** in relazione al contratto di leasing n. 1165196, dell'importo di Euro 105.697,46, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti sino al saldo effettivo, per le causali

di cui in premessa, o a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia o provata in corso di causa;

IN OGNI CASO:

- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dalla Sig.ra CP_1 [...] nei confronti di Controparte_2 o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.

2. Si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1 contestando integralmente le domande e le allegazioni avversarie e riportandosi integralmente al contenuto del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 21.11.2018.

In via preliminare, ha dedotto l'improponibilità della domanda per la presenza, nel contratto di leasing, di una clausola compromissoria che devolve ad arbitrato rituale le controversie relative alla validità, esecuzione e risoluzione del rapporto, con conseguente necessità di rimessione della lite al collegio arbitrale.

Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, sul rilievo che, a seguito della risoluzione del contratto, la quantificazione del debito presuppone la preventiva vendita o ricollocazione del bene e la conseguente determinazione del saldo effettivo tra le parti.

Ha inoltre evidenziato che, successivamente alla comunicazione di risoluzione, la società utilizzatrice avrebbe continuato ad effettuare rilevanti pagamenti, riducendo significativamente l'esposizione debitoria, nonché che la società concedente avrebbe assunto condotte incompatibili con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, anche alla luce delle interlocuzioni transattive e dell'incasso delle somme versate.

La convenuta ha altresì dedotto l'incertezza del *quantum* richiesto, in considerazione dell'intervenuta restituzione del bene concesso in leasing, circostanza che imporrebbe una rideterminazione del credito tenendo conto del valore del bene e della sua eventuale ricollocazione sul mercato.

In via riconvenzionale, la sig.ra Controparte_1 ha chiesto accertarsi la nullità del contratto di fideiussione, deducendo la conformità dello stesso agli schemi ABI ritenuti anticoncorrenziali dalla giurisprudenza di legittimità.

La convenuta ha quindi concluso per il rigetto della domanda attrice, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto in misura inferiore, con condanna della controparte alle spese di lite.

3. L'eccezione di improponibilità della domanda per pretesa operatività della clausola compromissoria sollevata dalla sig.ra **Controparte_1** è infondata.

In primo luogo, deve rilevarsi che la clausola arbitrale è contenuta solo nel contratto di locazione finanziaria intercorso tra la concedente e la società utilizzatrice, sicché i suoi effetti, in difetto di espressa estensione, non possono essere automaticamente riferiti al garante fideiussore, il quale non risulta parte del contratto medesimo.

Sul punto merita condivisione il principio espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui *“il carattere accessorio della fidejussione non può comportare, quale conseguenza, l'operatività, nei confronti del garante, della deroga alla giurisdizione ordinaria convenuta tra le parti dell'obbligazione principale, in forza di un contratto al quale il fidejussore sia rimasto estraneo, qualora l'accettazione della clausola di arbitrato non sia stata espressamente prevista o richiamata nel contratto di fidejussione”* (Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2024, n. 3530/2024).

Tale statuizione appare peraltro conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità la quale ritiene che la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello principale (v. Cassazione civile sez. I, 05/07/2023, n. 18973).

In ogni caso va osservato, in via assorbente, che dalla stessa formulazione della clausola arbitrale emerge che le parti hanno espressamente escluso la devoluzione ad arbitri delle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, riservando alla concedente la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Invero, la clausola contrattuale prevede testualmente che *“nel caso insorgano controversie tra le parti o loro aventi causa in ordine alla validità interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso, queste verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio di tre arbitri”* ma, immediatamente dopo, stabilisce altresì che *“E' salva in ogni caso la facoltà per la Concedente di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto”*.

La portata di tale disposizione è chiara nel senso di circoscrivere l'ambito oggettivo dell'arbitrato, escludendone proprio le controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei crediti nascenti dal contratto di leasing.

Ne deriva che, nella fattispecie in esame, in cui la domanda azionata dalla banca ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di condanna al pagamento di un credito pecuniario derivante dal rapporto di leasing, la controversia rientra tra quelle per le quali la clausola contrattuale consente il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Pertanto, anche volendo prescindere dalla non opponibilità della clausola al fideiussore, deve escludersi che essa possa incidere sulla proponibilità della domanda azionata in sede monitoria e nel presente giudizio.

L'eccezione va, dunque, rigettata.

4. Venendo al merito, si osserva che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).

Ciò posto, nel caso di specie la **Controparte_2** ha dimostrato l'esistenza rapporto negoziale posto a fondamento della sua pretesa avendo prodotto: il contratto di locazione finanziaria n. 1165196, intercorso tra la concedente e la società utilizzatrice **CP_3** avente ad oggetto un immobile sito in Corigliano-Rossano, con previsione di concessione in godimento per la durata di 216 mesi, pagamento di canoni mensili (€ 1.851,63 più IVA) e facoltà di riscatto finale a favore dell'utilizzatrice; l'atto notarile di compravendita del 4.8.2008, con il quale la concedente acquistava l'immobile indicato dall'utilizzatrice, su sua specifica richiesta e al prezzo direttamente concordato con il venditore, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla medesima società.

La parte attrice ha altresì prodotto l'atto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra **Controparte_1** con il quale la stessa si era costituita fideiussore solidale a favore della concedente, sino alla concorrenza di € 453.980,45, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing n. 1165196, obbligandosi al pagamento a semplice richiesta scritta.

L'odierna convenuta non ha in alcun modo contestato l'esistenza di tali rapporti, né ha ritualmente disconosciuto di avere sottoscritto la predetta fideiussione.

La **Controparte_2** ha dunque allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice consistito nel mancato pagamento dei canoni per un totale di € 84.045,91 a cui vanno aggiunti € 21.651,55 a titolo di interessi di mora.

La convenuta non ha in alcun modo confutato l'esistenza di tale morosità; non ha allegato né dimostrato che la **CP_3** o i fideiussori per essa, avessero corrisposto l'importo dei canoni scaduti indicato dalla concedente.

Alla luce di quanto esposto e sulla scorta dei principi richiamati in apertura deve quindi ritenersi fondata la domanda di pagamento avanzata dall'odierna attrice.

Invero le difese di parte convenuta, incentrate sul tema della risoluzione del contratto di leasing e sugli effetti della sentenza n. 766/2023 resa dalla Corte di

Appello di Firenze e sulla asserita “reviviscenza” del contratto di locazione finanziaria, non sono meritevoli di accoglimento.

La convenuta ha richiamato nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la menzionata decisione, resa nel giudizio promosso dalla concedente nei confronti dell'utilizzatrice, evidenziando che essa avrebbe inciso sulla persistente efficacia del rapporto contrattuale e renderebbe necessario un riesame complessivo dei rapporti di dare-avere tra le parti del leasing.

Tale prospettazione non coglie nel segno.

In primo luogo, la questione relativa alla validità, risoluzione o eventuale prosecuzione del contratto di leasing intercorso tra concedente e utilizzatore attiene a un distinto rapporto giuridico, estraneo al perimetro del presente giudizio, che è circoscritto all'accertamento del credito azionato per canoni già maturati e insoluti nei confronti del garante.

Va poi evidenziato che la stessa decisione della Corte di Appello di Firenze ha definito il giudizio in rito, limitandosi a dichiarare l'improponibilità delle domande per l'esistenza della clausola arbitrale, senza incidere sull'accertamento sostanziale della morosità contestata.

D'altronde deve rilevarsi che, alla luce della sentenza del Tribunale di Siena n. 543/2022, passata in giudicato, la pretesa creditoria della concedente nei confronti dell'utilizzatrice risulta ormai consolidata.

In particolare con la citata pronuncia, è stata rigettata l'opposizione proposta dalla CP_3 con conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni insoluti.

Ne deriva che l'esistenza del credito azionato per canoni scaduti e non pagati è stata già accertata in sede giudiziale, con conseguente stabilizzazione della relativa pretesa.

In tale contesto, le deduzioni difensive circa la risoluzione o la asserita reviviscenza del rapporto non sono idonee a incidere sulla fondatezza del credito, né a rimettere in discussione l'inadempimento consistente nel mancato pagamento dei canoni.

In ogni caso tali vicende riguardanti la locazione finanziaria comunque non valgono a escludere la morosità già maturata, né incidono sul diritto della concedente di esigere i canoni scaduti e non corrisposti.

4.1. Quanto alla restituzione dell'immobile, essa non incide automaticamente sull'*an debeatur* del credito, ma può, al più, rilevare sul piano del *quantum* dovuto e ciò solo al ricorrere di specifiche condizioni, vale a dire: che la concedente proceda alla rivendita o comunque alla riallocazione del bene e che da tali operazioni consegua un ricavato eccedente rispetto all'importo complessivamente dovuto dall'utilizzatore.

Tale assetto è coerente sia con il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 1 comma 138 della Legge n. 124/2017, sia con quanto stabilito dalle parti all'art. 17 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui *“dal totale delle somme dovute dall' Parte_4 verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (...) o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione (...) ove poi la Concedente (...) ricavi un importo superiore a quanto dovute (...) tale eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore”*.

Si tratta, dunque, di un meccanismo meramente correttivo del *quantum*, che presuppone la concreta realizzazione di un *surplus* economico in favore della concedente.

Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non ha né allegato né dimostrato che l'immobile sia stato oggetto di rivendita o di riallocazione, né che da tali operazioni la concedente abbia ricavato un importo superiore a quello richiesto a titolo di canoni scaduti e non pagati.

Ne consegue che, allo stato, non sussiste alcun elemento idoneo a determinare un'incertezza sull'ammontare del credito azionato, né può essere posto in discussione il diritto della concedente a pretendere il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti.

5. Da ultimo, è infondata l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra Controparte_1 per violazione della c.d. Legge Antitrust.

Invero, la fideiussione del 4.8.2008, in quanto prestata con riferimento a uno specifico rapporto (contratto di locazione finanziaria n. 1165169) non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia con il quale era stata dichiarata la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002 e riferito esclusivamente alle fideiussioni *omnibus* perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.

“Più precisamente, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.” (Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, del 24.05.2022 n. 5125).

A tal proposito anche l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità afferma che *“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché*

l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/11/2024, n. 30383 che conferma quanto già statuito da Cassazione civile sez. III, 19/04/2024, n.10689 secondo cui *"non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità."*).

La domanda di nullità della fideiussione proposta in via riconvenzionale va dunque rigettata.

6. Sulla scorta delle suesposte motivazioni la domanda principale avanzata dalla parte attrice merita di essere accolta e, per l'effetto, la sig.ra **Controparte_1** va condannata al pagamento di € 105.697,46, oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita dalla messa in mora al saldo effettivo.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:

ACCOGLIE

la domanda proposta dalla **Parte_2**
[...] e per l'effetto

CONDANNA

Controparte_1 a corrispondere in suo favore, per le causali di cui in motivazione, l'importo di € 105.697,46, oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita dalla messa in mora al saldo effettivo;

RIGETTA

la domanda riconvenzionale proposta da **Controparte_1**

CONDANNA

Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della attrice in riassunzione, che si liquidano in complessivi € 8.786,00, di cui € 786,00 per esborsi documentati, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Castrovillari, 27/05/2026.

Il Giudice
Raffaele Zibellini